

PATTO PARASOCIALE

I Comuni di :

-
-
-

d'ora in poi "I Sottoscrittori"

Premesso

- a) il D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" così detto Decreto Ronchi e s.m.i, stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti è attuato mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali; permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- b) l'anzidetto D. Lgs. n. 22/1997 dispone che salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province;
- c) la Legge Regionale del Piemonte 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione e Provincia, con il territorio provinciale, in cui è organizzata l'attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- d) l'anzidetta Legge Regionale ha altresì suddiviso gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici;
- e) quanto all'Ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Torino, il Consiglio Provinciale con deliberazione in data 8 settembre 1998, e successivo aggiornamento

con deliberazione n.74269 del 27 aprile 2005, ha approvato il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), nel quale è stato, inoltre, previsto che nell'ambito territoriale ottimale sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sotto il governo unitario del ciclo di gestione dei rifiuti garantito dall'Associazione d'Ambito, cui partecipano obbligatoriamente ciascun comune con maggiore popolazione di ogni bacino e tutti i Consorzi di Bacino di ciascun ambito territoriale ottimale (PPGR art.4.1.3);

- f) in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, l'organizzazione delle attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di "governo" dalle attività di "gestione operativa" dei servizi;
- g) la "gestione operativa" dei servizi di Ambito deve avvenire nelle forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., nel rispetto dei principi previsti dalla summenzionata Legge Regionale;
- h) con deliberazione n.56902 del 28 aprile 2005, il Consiglio Provinciale ha assunto il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.19 comma 5 della L.R.24/2002, previa presa d'atto degli impedimenti che ostacolano provvisoriamente la costituzione volontaria dell'Associazione d'Ambito;
- i) con deliberazione in data 24 maggio 2005, in forza dell'assunzione dei predetti poteri sostitutivi ai sensi del combinato disposto degli artt.12 comma 4 lettera b) e 19, comma 5, della suddetta legge regionale, il Consiglio della Provincia di Torino ha individuato nella società "Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A." (d'ora in poi TRM) il soggetto cui affidare, ai sensi del predetto art.113 T.U.E.L., la così detta "gestione operativa" dei servizi e precisamente la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti previsti dal PPGR 2005;
- j) la società TRM, costituita in data 24 dicembre 2002, ha ad oggetto, tra l'altro, l'attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto; essa ha sede in Torino e capitale sociale totalmente pubblico, ed è partecipata dalla Città di Torino con una quota pari al 73,86 % del capitale; è retta dallo Statuto allegato sub A, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 10 maggio 2005, statuto che garantisce l'affidamento così detto "in house" , secondo la comune definizione che a tale istituto viene data dalla attuale

giurisprudenza comunitaria ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 D. Lgs. 267/00 e s.m.i;

- k) ai sensi dell'art.3 della predetta deliberazione del 24 maggio 2005, il Consiglio della Provincia di Torino ha stabilito, tra l'altro, "che i soci di TRM dovranno produrre all'Amministrazione Provinciale o all'Associazione d'Ambito, entro e non oltre 6 mesi dalla deliberazione un apposito atto formale con il quale si impegnano a consentire l'ingresso nella compagine sociale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie (che potranno prevedere il rimborso proporzionale dei costi di realizzazione sostenuti dagli altri soci precedentemente a detto ingresso) a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino. La mancata produzione di tale atto formale legittimerà l'Amministrazione Provinciale e/o l'Associazione d'Ambito a pronunciare la decadenza dell'affidamento" ;
- l) che i sottoscrittori concordano nel ritenere che tali modalità di ingresso dovranno essere garantite sino all'avvio della gestione dell'impianto di termovalorizzazione, fermo restando che l'ingresso di nuovi soci successivamente a tale data non sarà disciplinato quanto a tale aspetto dal presente accordo
- m) ad oggi, fermo restando che il vigente statuto sociale di TRM garantisce la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.113 del T.U.E.L. e dal nuovo PPGR 2005 (art.4.1.4), è opportuno procedere alla stipulazione di una convenzione che disciplini i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM, finalizzata a garantire l'ingresso nella compagine sociale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, nonché a disciplinare forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione e funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società quanto al conferimento dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Adesione obbligatoria - Oggetto – Durata – Revisione

1. I Sottoscrittori convengono che la presente Convenzione (d'ora in poi, la Convenzione) disciplini i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM S.p.A., affidataria ai sensi dell'art.113 T.U.E.L..
2. La Convenzione dovrà essere sottoscritta da tutti i soci di TRM.
Gli attuali soci di TRM potranno aderire alla Convenzione anche in forma non contestuale.

L'Ente locale che avrà aderito alla Convenzione in epoca successiva alla sua iniziale formazione acquisirà, ai fini dell'applicazione e interpretazione della Convenzione, la qualifica di Sottoscrittore.

3. La Convenzione disciplina:
 - a. la circolazione delle azioni e l'ingresso di nuovi soci;
 - b. le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti;
 - c. le pattuizioni in ordine alla formazione della volontà sociale, in merito a taluni argomenti;
 - d. la nomina ed il funzionamento degli organi sociali, in modo da consentire la rappresentanza delle realtà territoriali;
 - e. i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società quanto al conferimento dei rifiuti.
4. I contenuti della Convenzione hanno effetti equivalenti ai patti parasociali.
5. La durata della Convenzione è di anni 5.
6. Le Parti si obbligano a verificare entro sei mesi dalla data di scadenza prevista dal comma che precede ed entro sei mesi da ogni successiva scadenza l'eventuale rinnovo della Convenzione per uguale periodo.
7. Nel momento in cui il Comune di Torino dovesse perdere la maggioranza assoluta di TRM, i Sottoscrittori si impegnano a rivedere lo Statuto e la Convenzione prevedendo una nuova disciplina più conforme al nuovo stato di fatto.

Articolo 2 – Circolazione delle azioni – Ingresso di nuovi soci – principio di proporzionalità

1. I sottoscrittori convengono che il capitale della Società sia interamente pubblico ai sensi dell'art.113 T.U.E.L.
2. Con il presente atto i Sottoscrittori si impegnano a consentire l'ingresso nella società a tutti i comuni, anche in forma associata, facenti parte dell'ambito territoriale della Provincia di Torino.
3. Quanto alla composizione di TRM, i Sottoscrittori pongono come obiettivo, impegnandosi alla sua realizzazione, che ciascun Comune assuma una partecipazione in TRM proporzionale alla propria popolazione ovvero – in alternativa - che i Comuni che facciano parte del territorio corrispondente ai Bacini di cui alla Legge Regionale n. 24/2002 abbiano nel loro insieme una partecipazione proporzionale alla popolazione del Bacino, a nulla rilevando a tale fine la suddivisione interna tra comuni dello stesso Bacino.

4. Detta proporzionalità non è requisito fondamentale per l'acquisizione della partecipazione stessa.
5. I Sottoscrittori si adopereranno affinché si possa perfezionare l'obiettivo di cui al punto 3.
6. A tal fine i Sottoscrittori sin d'ora riconoscono agli altri Comuni della Provincia di Torino l'aspettativa di divenire soci di TRM, in forza di cessioni di azioni ovvero di operazioni di aumento di capitale sociale.
4. In esecuzione di quanto previsto all'art.3 della deliberazione della Provincia citato in premessa, i Sottoscrittori indicano sin d'ora – salvo ovviamente una migliore determinazione che tenga conto di eventi futuri anche ora ipotizzabili – che il valore di cessione della partecipazione risponderà alla seguente formula:

*“valore nominale della partecipazione
maggiorato degli oneri finanziari sostenuti dal socio”*

come meglio risulta nella formula allegata.

5. In caso di aumento di capitale sociale, la parte inerente gli oneri finanziari determinata ai sensi della formula allegata verrà imputata a sovrapprezzo acquisito dalla Società.
6. I sottoscrittori si obbligano ad effettuare conferimenti esclusivamente in denaro sino al completamento degli investimenti necessari per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, ad eccezione dell'eventuale conferimento di aree destinate alla realizzazione dell'impianto.
7. I soci non possono trasferire le proprie azioni se non al fine di consentire un assetto che garantisca la proporzionalità delle partecipazioni dei Comuni.
8. La circolazione delle azioni è disciplinata dalle disposizioni dello Statuto.
9. In occasione della cessione di azioni o degli aumenti di capitale a favore di terzi, i Sottoscrittori si impegnano affinché il nuovo socio assuma gli obblighi previsti dalla Convenzione.

Articolo 3 – Consultazioni

1. I Sottoscrittori si obbligano a porre in essere idonee consultazioni al fine di definire, ove possibile, anteriormente all'assemblea la concorde trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e comunque a non assumere immotivatamente deliberazioni o comportamenti che impediscano a TRM il raggiungimento degli obiettivi per i quali è stata costituita.
2. I Sottoscrittori auspicano che i Comuni soci facenti parte dello stesso Bacino istituiscano consultazioni analoghe a quelle previste al punto che precede, al fine di consentire un migliore

funzionamento degli strumenti assembleari e/o di consultazione primaria, rafforzando i medesimi ove possibile la propria rappresentanza in TRM attraverso l'istituto della delega.

Articolo 4 – Formazione della volontà sociale

- 1 Ai soli fini del presente articolo devono intendersi per “Soci” sia il Comune di Torino che un altro Comune o raggruppamento di Comuni che rappresenti almeno una quota del 3% del capitale sociale e che abbia il diritto di nominare un Consigliere di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dagli art. 16.3. e 16.5 dello Statuto.
- 2 I Sottoscrittori si impegnano a far sì che le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, fatte salve quelle riguardanti gli oggetti previsti dall'art. 15.2 primo paragrafo ultima parte dello Statuto, vengano assunte con il voto favorevole di almeno due Soci, compreso necessariamente il Comune di Torino.
- 3 La disposizione del secondo comma del presente articolo regolerà i rapporti tra i Sottoscrittori sino a quando non siano membri della compagine sociale almeno quattro Comuni o raggruppamenti di Comuni – oltre il Comune di Torino - che rappresentino ciascuno almeno una quota del 3% del capitale sociale e che abbiano il diritto di nominare un Consigliere di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dagli art. 16.3. e 16.5 dello Statuto.
- 4 Una volta verificatosi l'evento previsto dal terzo comma del presente articolo, i Sottoscrittori si impegnano a far sì che le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, fatte salve quelle riguardanti gli oggetti previsti dall'art. 15.2 primo paragrafo ultima parte dello Statuto, vengano assunte con il voto favorevole che risponda ad entrambe le sottoindicate condizioni:
 - almeno il 40% dei Soci;
 - almeno tre Soci tra cui necessariamente il Comune di Torino.

Articolo 5 –Nomina organi sociali

1. Le modalità di nomina dei Consiglieri e di designazione dei Sindaci da parte dei Soci di maggioranza assoluta, di maggioranza relativa o da parte da Soci Enti pubblici di minoranza, anche raggruppati tra loro, è disciplinata rispettivamente dagli art. 16 e 23 dello Statuto.
2. Il Presidente di TRM sarà designato tra i Consiglieri nominati dai soci diversi dal Comune di Torino.

3. L'Amministratore Delegato di TRM sarà designato tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino.
4. La nomina dei Consiglieri e la designazione dei Sindaci deve avvenire almeno 7 giorni prima della assemblea all'uopo convocata.

Articolo 6 – Funzionamento CdA

1. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 17.3. dello Statuto, per le materie previste dall'art. 18.3. dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I sottoscrittori si impegnano affinché il numero dei Consiglieri sia pari a quello risultante dall'applicazione del disposto degli art. 16.2 – 16.3. – 16.4. dello Statuto.

Articolo 7 – Garanzie del servizio – Conferimento dei rifiuti – Tariffe

1. I Comuni potranno esercitare il c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art.113 T.U.E.L. anche in forma associata.
2. Tutti i sottoscrittori si obbligano a conferire i propri rifiuti destinati alla termovalorizzazione ai sensi del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti in TRM ed a non avvalersi di altri strumenti e forme di smaltimento dei rifiuti.
3. I Sottoscrittori si impegnano ad intervenire nelle competenti sedi istituzionali e politiche affinché le tariffe di conferimento abbiano riguardo ai finanziamenti effettuati da ciascun socio, in conformità ai criteri di cui all'art.117 del T.U.E.L.

Articolo 8 – Violazione dei presenti patti

I sottoscrittori convengono che la violazione da parte di uno dei Sottoscrittori dei patti di cui agli articoli che precedono, darà al Sottoscrittore adempiente la possibilità di reclamare la Convenzione e di provocare la sua disapplicazione e/o risoluzione

Articolo 9 – Invalidità

Qualora qualsiasi clausola o parte di clausola del presente accordo fosse nulla, annullabile o inefficace, le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti per le Parti.

Articolo 10 – Tolleranza

Nessun ritardo nell'esercitare i propri diritti o nessuna tolleranza di eventuali inadempimenti di altra parte potranno essere interpretati come rinuncia ai diritti che i presenti patti conferiscono alla parte adempiente.

Articolo 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere inviate tra le Parti per iscritto al domicilio indicato in intestazione.